



COMUNE DI
SAN LORENZO NUOVO

San Lorenzo Nuovo, 31 marzo 2015

Alla **Corte dei Conti**

Sezione Regionale di Controllo per il Lazio

Email: sezione.controllo.lazio@corteconti.it

Pec: laudio.controllo@corteconticert.it

Via Monzambano, 10

00185 = ROMA =

OGGETTO: Trasmissione Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e relativa relazione tecnica.

Ai sensi e per gli effetti dei commi 611 e 612 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, nr.190, si trasmettono in allegato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" e relativa relazione tecnica.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono

DISTINTI SALUTI



IL SINDACO
Massimo Bambini



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

PREMESSA
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate



ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*



RELAZIONE TECNICA

(allegata al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.



2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

2.1 RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE DEL COMUNE.

Il Comune di San Lorenzo Nuovo partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. CO.BA.L.B. S.p.A. Società con una quota del 7,50 %;
2. E.S.C.O. Provinciale Tuscia S.p.A. Società con una quota del 0,15 %;
3. SIIT S.p.A. Società con una quota del 3,74 %;
4. Talete S.p.A. con una quota del 0,10 %.

Con nota prot. 1130-1131-1132-1133 del 13.03.2015 sono state richieste alle partecipate del Comune di San Lorenzo Nuovo le seguenti informazioni:

- bilancio 2014 (o, laddove non ancora approvato, ultimo bilancio approvato);
- composizione della compagine societaria (numero di amministratori in carica e relative cariche);
- numero di dipendenti in servizio;
- misure di contenimento dei costi di funzionamento adottate anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ciò detto si evidenzia che il presente paragrafo viene redatto, quindi, analizzando i dati pervenuti e/o già in possesso del Comune di San Lorenzo Nuovo, in base a quanto indicato dalle lettere da a) ad e) del comma 611 sopra indicato.



Denominazione: ESCO Tuscia S.p.A.
Dati della società

Data di costituzione:	28/11/2002
Sede legale:	Via Saffi, 49 - Viterbo
Oggetto Sociale:	ottenere un risparmio attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, per conto della propria clientela, utente di energia.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 103.300
Altri soci:	Comuni della Provincia di Viterbo
Percentuale di partecipazione del Comune	0,15%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 50.366,00 euro 2012: 37.322 2013: 9.122
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	costo servizio pubblica illuminazione (compresa manutenzione) 2012: 92.098,69 2013: 95.035,36 2014: 110.690,62
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Amministratore Unico
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Collegio dei revisori

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione. Analisi della partecipazione ai sensi del comma 611 della legge 190 del 23 dicembre 2014:

- la società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi (servizio di pubblica illuminazione) indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San Lorenzo Nuovo;
- il numero dei dipendenti in servizio è pari ad una unità con contratto a tempo



- indeterminato. La società ha in essere anche 2 contratti di collaborazione;
- l'amministrazione della società è affidata per il periodo 2013-2015 ad un Amministratore Unico (assemblea dei soci del 26/09/2013);
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - in un'ottica di revisione della spesa, i soci e la società hanno operato diversi interventi di contenimento delle spese, quali:
 - a. dismissione dalla fine del 2013 della sede in affitto, con trasferimento presso locali in uso alla Provincia di Viterbo, con un risparmio annuo valutabile in circa 15.000 euro;
 - b. vendita seconda auto aziendale, con un risparmio annuo gestionale, valutabile in circa 800 euro;
 - c. revisione dei compensi dei collaboratori, con un risparmio su base annuale, valutabile in circa, 12.000 euro;
 - d. revisione compenso organo amministrativo a partire dal mese di marzo 2012, con un abbattimento del costo annuo dai precedenti 33.000 agli attuali 8.000 euro.
- In definitiva a fronte di spese gestionali che ammontavano a circa 145.000 euro, si è passati ad un onere annuo di 90.000 euro.



Denominazione: CoBaLb S.p.A.
Dati della società

Data di costituzione:	26/05/03
Sede legale:	P.zza Matteotti, 14 Bolsena
Oggetto Sociale:	Raccolta delle acque reflue dei Comuni del bacino del lago di Bolsena e conseguente convogliamento all'impianto di depurazione.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 100.002
Altri soci:	Amm.ne Prov. di Viterbo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo
Percentuale di partecipazione del Comune	7,50%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 41.506,00 euro 2012: - 1.436.198,00 euro 2013: - 1.998.983,00 euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Quota associativa 2012: 7.822 euro 2013: 7.822 euro 2014: 7.822 euro Costi per servizi di depurazione 2012: 31.000 euro 2013: 30.000 euro 2014: 30.000 euro
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Consiglio di Amministrazione Non sono presenti rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Collegio dei revisori Non sono presenti rappresentanti del Comune nel collegio dei Revisori

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.



Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione. Analisi della partecipazione ai sensi del comma 611 della legge 190 del 23 dicembre 2014:

- la società ha per oggetto attività di produzione di un servizio di interesse generale qual è il servizio di depurazione delle acque reflue civili e produttive del bacino servito;
- alla data del 31/12/2014, il numero di dipendenti in servizio della società è pari a 6;
- alla data del 31/12/2014, il numero di amministratori in carica è 1 (Il Presidente del CdA) in quanto i n. 2 consiglieri sono dimissionari dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio (18/10/2013);
- la società svolge in parte attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (Talete) o da enti pubblici strumentali;
- non sono state fornite notizie circa le misure di contenimento dei costi di funzionamento adottate.



Denominazione: SIIT S.p.A.
Dati della società

Data di costituzione:	10/04/1995
Sede legale:	Via A. Gargana, 35 Viterbo
Oggetto Sociale:	captazione, adduzione, controllo qualitativo, distribuzione dell'acqua
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.681.850
Altri soci:	Società a capitale interamente pubblica, partecipata per il 48% dal Comune di Viterbo e per la restante parte da altri comuni della Provincia di Viterbo
Percentuale di partecipazione del Comune	3,74%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 18.836 euro 2012: 27.555 euro 2013: 221.750 euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	n.n.
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Amministratore Unico Non sono presenti rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Collegio dei Sindaci

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione. Analisi della partecipazione ai sensi del comma 611 della legge 190 del 23 dicembre 2014:

- la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi di interesse generale;
- alla data del 31/12/2014, la società non ha alcun dipendente mentre l'organo di amministrazione a partire dal giugno 2013 è composto dall'Amministratore unico;
- la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- in applicazione dell'art. 6 del D.L. 78/2010 il compenso dell'Amministratore Unico è stato ridotto del 10% a far data dal giugno 2013, data di insediamento del nuovo organo amministrativo.



Denominazione: Talete S.p.A.
Dati della società

Data di costituzione:	18/12/2003
Sede legale:	Via M.llo Mariano Romiti, 48 – Viterbo
Oggetto Sociale:	Gestore Unico Del Servizio Idrico Integrato Ato 1 Lazio Nord – Viterbo
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 453.986
Altri soci:	Altri Enti costituenti l'ATO 1 Viterbo Nord
Percentuale di partecipazione del Comune	0,10 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011:16.436 euro 2012: 1.424 euro 2013: 1.397 euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Costi per fornitura acqua all'ingrosso 2012: 170.854,55 2013: 260.342,61+ 36.090,58 (cong. da verif) 2014: 245.804,77+ 35.114,97 (cong. da verif)
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Presidente Consiglio di Amministrazione Non sono presenti rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Non sono stati forniti dati al riguardo.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione. Analisi della partecipazione ai sensi del comma 611 della legge 190 del 23 dicembre 2014:

- la società ha per oggetto attività di produzione di un servizio pubblico di interesse generale;
- non sono stati forniti dati relativi al numero di dipendenti e di Amministratori in carica;
- la società, in qualità di gestore unico, è destinata ad assorbire le attività svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (SIIT S.p.A. e Cobalb);
- non sono stati forniti in seguito alla richiesta elementi circa eventuali misure di contenimento costi adottate.



COMUNE DI
SAN LORENZO NUOVO

2.2 RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE DEL COMUNE.

Il Comune di San Lorenzo Nuovo non possiede partecipazioni societarie indirette.



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Tenuto conto delle indicazioni operative fornite dalla norma e sulla base della ricognizione effettuata e dei dati riportati nella relazione tecnica che precede, si ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni di carattere generale:

- a) non sussistono società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ad eccezione di SIIT che ha solo 1 Amministratore a fronte di nessun dipendente;
- b) SIIT e Cobalb svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (Talete); quest'ultima, in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato sarà pertanto destinata ad assorbire le attività delle altre due;
- c) l'avvio di eventuali processi di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica necessita naturalmente di un'azione coordinata e concertata da adottarsi a livello di ambiti di area vasta, anche in considerazione dell'esigua percentuale di quote detenuta dal Comune di San Lorenzo Nuovo;
- d) qualche società partecipata risulta aver adottato misure di contenimento dei costi di funzionamento e di razionalizzazione della spesa, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture.

Nello specifico, per ciascuna società partecipata, si rileva quanto segue:

CO.BA.L.B. S.p.A.

La società, nata il 26/05/2003 dalla trasformazione del precedente Consorzio, è attualmente concessionaria/responsabile del servizio di depurazione delle acque reflue civili e produttive del bacino servito (Amm.ne Prov. di Viterbo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo). Il Comune di San Lorenzo Nuovo partecipa al capitale sociale nella misura del 7,50 %.

Mediante la realizzazione e la gestione del collettore circumlacuale, delle stazioni di sollevamento e degli impianti di depurazione di Marta e Valentano, CO.BA.L.B. ha contribuito al risanamento della qualità delle acque del Lago di Bolsena e continua, nonostante gravi difficoltà economiche, a contribuire alla salvaguardia qualitativa del Lago, che costituisce una importante risorsa ambientale e turistica del territorio.

Per le società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, la legge impone processi di aggregazione finalizzati ad una razionalizzazione complessiva delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Da questo punto di vista, la società dovrà necessariamente cessare le attività non appena il servizio verrà preso in carico dal soggetto unico dell'ATO (attualmente Talete spa), con conseguente liquidazione della stessa.



A tal proposito Cobalb ha più volte sollecitato la Società Talete, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Ato 1 Lazio Nord ed i Superiori Organi preposti ad assumere in carico gli impianti ed il servizio di depurazione assicurato attualmente dalla predetta Società. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse il prima possibile anche tenuto conto della recente comunicazione inviata dalla Regione Lazio ad alcuni Comuni della Provincia con la quale si diffidano gli stessi a cedere il servizio idrico integrato a Talete, pena il commissariamento.

E' quindi del tutto evidente che qualsiasi decisione al riguardo passa per il transito di Cobalb in Talete Spa. Allo stato, pertanto, non è possibile ipotizzare tempi di attuazione né quantificare i risparmi che ne conseguiranno.

Nel frattempo, le Amministrazioni del bacino servito, compreso il Comune di San Lorenzo Nuovo, stanno valutando la strategia da adottare per far fronte al ripiano delle perdite della società.

E.S.C.O. Provinciale Tuscia S.p.A.

La E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. è una società mista pubblico-privata, costituita con atto del 21/12/2002 con la finalità di realizzare interventi in campo energetico e ambientale, in attuazione al Piano Energetico e Ambientale Provinciale, mirati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili ed al risanamento ambientale. Il Comune di San Lorenzo Nuovo partecipa al capitale sociale nella misura del 0,15%.

Il Comune di San Lorenzo Nuovo ha in essere con la società un contratto pluriennale di servizio, sottoscritto nel 2005, avente ad oggetto l'ammodernamento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione, la cui scadenza è prevista per l'anno 2018.

Anche nel 2013 il bilancio di esercizio si è chiuso con un risultato positivo, dunque si esclude l'erogazione di contributi in conto esercizio o, comunque, la necessità di un intervento del Comune di San Lorenzo Nuovo per ripianare eventuali perdite di esercizio nell'arco di vigenza del presente piano.

La legge prevede, da un lato, la eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione, e, dall'altro, la aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

È evidente, tuttavia, che data l'esiguità della partecipazione azionaria del Comune di San Lorenzo Nuovo, ogni decisione al riguardo non potrà che essere concordata ed eseguire insieme a tutti gli altri Enti soci. In ogni caso, il Comune di San Lorenzo Nuovo si riserva di valutare la strategia da adottare non prima della scadenza del contratto in essere. Per le considerazioni che precedono, allo stato, non è possibile ipotizzare tempi di attuazione né quantificare i risparmi che ne conseguiranno.



SIIT S.p.A.

In data 11/07/2014, l'Assemblea dei soci ha deliberato l'approvazione del progetto di scissione parziale mediante assegnazione di parte del patrimonio della SIIT S.p.A. alla società preesistente Talete S.p.A., necessaria per recepire a pieno il disposto normativo della Legge 36/1994 e dei successivi atti di indirizzo della Conferenza dei Sindaci e dei presidenti delle Province dell'ATO, nel senso di accorpate le gestioni del servizio idrico integrato della Provincia di Viterbo.

Sono stati mantenuti in SIIT S.p.A. (che, dunque, è ancora in vita) tutte le componenti patrimoniali collaterali alla gestione idrica costituite, in particolar modo, dalle proprietà immobiliari acquistate da quest'ultima nel tempo e non asservite alla gestione operativa.

A seguito di tale operazione di scissione parziale, il Comune di San Lorenzo Nuovo si riserva di valutare la opportunità di dismettere la partecipazione societaria in questione, se del caso attraverso un'azione congiunta con altri Enti soci. Per le considerazioni che precedono, allo stato, non è possibile ipotizzare tempi di attuazione né quantificare i risparmi che ne conseguiranno.

Talete S.p.A.

Talete S.p.A. è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Ato 1 Lazio Nord – Viterbo. Con la costituzione della Talete SpA viene recepito il dettato normativo della Legge 36/1994 (c.d. Legge Galli) e si sarebbe dovuto avviare un processo di superamento della frammentazione delle gestioni nonché di accorpamento degli operatori economici pubblici già presenti sul territorio al fine di ricercare quella dimensione gestionale che meglio corrisponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

Tuttavia il dettato normativo è stato recepito solo in parte in quanto alcuni membri dell'ATO 1 sono tuttora fuori dalla Società né tantomeno le hanno ceduto il servizio idrico integrato, tra questi anche il Comune di San Lorenzo Nuovo, che è entrato in Talete Spa solo di recente, in data 11/12/2014, a seguito della scissione per incorporazione della SIIT S.p.A..

Per questo motivo la partecipazione societaria del Comune di San Lorenzo Nuovo si limita ad uno 0,10% e pertanto è del tutto ininfluenza per ogni possibile indirizzo futuro in merito alla gestione della Società.

Ad ogni modo è evidente che il futuro della Società dipenderà dall'esito delle seguenti situazioni:

- ✓ il trasferimento a Talete del servizio idrico da parte di tutti i soggetti appartenenti all'ATO 1, per il quale recentemente la Regione Lazio ha inviato lettera di formale diffida a tutti i comuni inadempienti;
- ✓ l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi prefissati dal Progetto PARCA Il predetto progetto ("Piano di Azione per il Rilancio Competitivo Aziendale") è



COMUNE DI
SAN LORENZO NUOVO

finalizzato al rilancio della Società ed al raggiungimento di condizioni di equilibrio economico finanziario.

Si evidenzia, infine, che il Comune di San Lorenzo Nuovo, pur non avendo ceduto il servizio a Talete SpA, acquista acqua all'ingrosso dalla predetta Società.

In ogni caso, il Comune di San Lorenzo Nuovo, come amministrazione pubblica, vigilerà su tutte le società partecipate, mediante la rilevazione semestrale e la pubblicazione sul proprio sito web, sulla diminuzione dei costi relativi agli organi amministrativi, già oggetto di precedenti interventi legislativi. In particolare, nelle società controllate dai comuni o dalle province il costo dei componenti del consiglio di amministrazione, parametrato al valore dell'indennità di carica del sindaco o del presidente della provincia, ha subito già la riduzione del 10% con la disposizione del d.l. 78/2010 articolo 6, comma 3. Poiché la misura dei compensi è stata oggetto di una ulteriore riduzione del 20% con il d.l. 90/2014 e s.m., il Comune verificherà che tale disposizione sia puntualmente applicata nelle società dalla stessa interessate, richiedendo in merito specifici riscontri.



IL SINDACO
Massimo BAMBINI